



# CITTA' DI SANTENA

*Provincia di Torino*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**SEDUTA IN DATA 10/07/2014**

**N. 126**

### **OGGETTO :**

**Concessione del Patrocinio Comunale ed erogazione contributo economico al Comitato "Borgo Taggia" di Santena per la festa del Borgo che avrà luogo dal 6 all'8 settembre 2014.**

L'anno **duemilaquattordici**, addì **dieci**, del mese di **luglio**, alle ore **19** e minuti **00**, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pr.</b>	<b>As.</b>
<b>BALDI Ugo</b>	Sindaco	X	
<b>GHIO Roberto</b>	Assessore Anziano		X
<b>ROMANO Paolo</b>	Assessore	X	
<b>POLLONE Lidia</b>	Assessore	X	
<b>MASTROGIOVANNI Walter</b>	Assessore	X	
<b>OLLINO Dinamaria</b>	Assessore	X	
<b>Totale</b>		<b>5</b>	<b>1</b>

e così in numero sufficiente a deliberare.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giovanni Di Rosario la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Concessione del Patrocinio Comunale ed erogazione contributo economico al Comitato "Borgo Taggia" di Santena per la festa del Borgo che avrà luogo dal 6 all'8 settembre 2014.

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali, Sportive e di Innovazione Tecnologica Paolo Romano così relaziona

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2003, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005, è stato approvato il regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 12 dicembre 2005 sono state apportate talune modifiche al suddetto regolamento;

Visto l'art. 2 del vigente regolamento in base al quale: *"per patrocinio si intende il sostegno sotto vari aspetti (contribuzione economica, concessione di attrezzature, concessione di spazi pubblicitari gratuiti, cointestazione di programmi, lettere, esenzioni dal pagamento di canoni o imposte ecc.) ad iniziative di particolare importanza o rilevanza sociale, concesso a fronte di richiesta scritta al Sindaco, su proposta dell'Assessore di competenza. Del patrocinio deve essere fatta esplicita menzione in tutte le forme di pubblicità dell'iniziativa"*.

Esaminata l'allegata istanza del 27 giugno 2014 prot. n. 6814, con la quale il Responsabile del Comitato "Borgo Taggia", Sig.ra Manuela Migliore, ha comunicato che la Festa di Borgo Taggia avrà luogo dal 6 all'8 settembre 2014 ed ha chiesto all'Amministrazione Comunale:

- l'utilizzo del Centro Socio Culturale adiacente al Palazzetto dello Sport "A.Pininfarina" di Via Brignole n. 34;
- la concessione del patrocinio del Comune di Santena per pubblicizzare la festa,
- un contributo economico;
- il palchetto per i balli occitani;
- utilizzo di attrezzature comunali (sedie, transenne)

Oneri a carico del Comitato Borgo Taggia:

- Comunicazione del nominativo di un responsabile per l'intera durata della manifestazione;
- Allestimento, disallestimento e riconsegna di tutte le strutture comunali concesse in comodato;
- Pagamento SIAE.
- Organizzazione tornei sportivi, giochi e intrattenimenti per i bambini ragazzi e adulti che avranno luogo presso il Centro Socio-Culturale adiacente al Palazzetto dello Sport "A.Pininfarina" e nel parchetto di Via Brignole;
- Allestimento della mostra di pittura polimaterica di Beppe Migliore e della mostra pittorica di Milvio Migliore;

Evidenziato che la manifestazione organizzata dal Comitato :

- riveste carattere sociale e di utilità in quanto ricerca fondi per finanziare i lavori di restauro della chiesetta "Madonna della Neve";
- favorisce le opportunità di aggregazione, ricreazione e svago a favore della popolazione santenese;
- contribuisce alla conservazione del patrimonio e delle tradizioni locali;

Poiché l'impegno personale dei volontari, deve necessariamente essere supportato per la sua realizzazione, anche dall'intervento economico del Comune, l'Amministrazione Comunale ha

stabilito di erogare un contributo di €. 500,00, a favore del predetto comitato, finalizzato all'organizzazione dei festeggiamenti.

Dato atto che la Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha sancito che *"le risorse assegnate alle associazioni senza scopo di lucro, devono essere rendicontate ai Comuni, per la corretta destinazione delle medesime. La deviazione delle spese di cui trattasi, la loro omessa rendicontazione o la mancata attestazione, dei motivi e delle circostanze in cui esse sono state sostenute costituiscono un'evidente violazione delle regole di gestione dei fondi pubblici da parte delle associazioni, cui l'ordinamento conferisce la responsabilità gestoria delle somme a ciò destinate e l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa"*.

Richiamato l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: *"I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto"*.

Accertato pertanto che la suddetta associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributo economico, ai sensi del Regolamento (RO/008 ed.2 rev.2);

Riscontrato che secondo il **parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006** concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:

*"In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico. Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.*

*Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.*

*In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione"*.

*Inoltre secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti.*

Visto altresì l'art. 20 del predetto regolamento il quale stabilisce che "l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute".

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale

Visto il Regolamento per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni e contributi e attribuzione di agevolazioni

Propongo pertanto che la Giunta Comunale

## **DELIBERI**

quanto segue:

1. Di concedere al Comitato "Borgo Taggia" – Responsabile Sig.ra Manuela Migliore il patrocinio del Comune di Santena consistente in particolare:
  - affissione gratuita dei manifesti per pubblicizzare l'evento;
  - utilizzo gratuito del Centro Socio Ricreativo adiacente al Palazzetto dello Sport "A.Pininfarina" di Via Brignole n. 34
  - autorizzazione all'utilizzo di attrezzature comunali (sedie transenne);I mezzi pubblicitari dovranno fare esplicita menzione del patrocinio concesso.
2. Di autorizzare l'erogazione di un contributo economico al Comitato Borgo Taggia di €. 500,00 finalizzato all'organizzazione della Festa del Borgo che verrà imputato al cap. 1512 (int.1.05.02.03) "Manifestazioni organizzate dall'ente" del PEG di cui al bilancio 2014.
3. Si dà atto che il Comitato Borgo Taggia dovrà rendicontare le spese sostenute ai sensi dell'art. 9 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa .
4. Di allegare sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale la richiesta e il programma della festa di Borgo Taggia.
5. Di dare atto di quanto segue:
  - a) L'organizzazione dell'evento patrocinato è assicurativamente coperto dalla polizza sulla responsabilità civile stipulata dall'Amministrazione Comunale;
  - b) gli organizzatori hanno l'obbligo di richiedere e conseguire i necessari permessi, autorizzazioni, nullaosta rilasciati dalle Autorità Competenti in materia igienico sanitaria e di polizia amministrativa (T.U.L.P.S.)

6. Di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa all'ICA, al Comitato Borgo Taggia e all'Ufficio Tecnico Comunale per la concessione in comodato delle attrezzature, ai Servizi Finanziari per la parte assicurativa R.C. di competenza.
7. Si individua quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, il Responsabile Servizi al Cittadino e alle Imprese Sig.ra Maria Lucia Migliore.
8. Si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.

PROPONENTE

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali,  
Sportive e di Innovazione Tecnologica  
F.to Paolo Romano

IL REDATTORE:

Il Responsabile P.O. Servizi al Cittadino e  
alle Imprese  
f.to Maria Lucia Migliore

VISTO:

Il Segretario Generale  
f.to Giovanni Di Rosario

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:

a) **alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali \_\_\_\_\_ f.to Guglielmo Lo Presti \_\_\_\_\_

b) **alla regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Il Responsabile dei Servizi Finanziari \_\_\_\_\_ f.to Zaccagnino \_\_\_\_\_

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Tenute in considerazioni le norme dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese

### **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.
2. Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267 per consentire l'immediata effettuazione degli adempimenti conseguenti.

**IL SINDACO:**

*f.to* Ugo Baldi

**L'ASSESSORE ANZIANO:**

f.to Paolo Romano

**IL SEGRETARIO GENERALE:**

f.to Giovanni di Rosario

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene pubblicato il giorno 15/07/2014 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

**IL DIRIGENTE DEI SERVIZI AMM.VI E  
LEGALI**

F.to Guglielmo Lo Presti